

Silvia Schiavo

«I fondamenti del diritto europeo»

Cronaca del Convegno (Ferrara, 27 febbraio 2004)

Si è svolto il 27 febbraio 2004, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, il Convegno dedicato ai "Fondamenti del diritto europeo".

La giornata di studio è stata pensata come momento di riflessione sullo statuto didattico e scientifico della materia, introdotta, com'è a tutti noto, dal Decreto n. 537 del 21 dicembre 1999 istitutivo delle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

La materia – insegnata anche nei corsi di laurea triennale – è stata successivamente attribuita, con il D.M. 4.10.2000, Allegato B, al settore scientifico-disciplinare «IUS 18» (*Diritto romano e diritti dell'antichità*).

Sono stati invitati a parlarne sei studiosi di diritto romano, preventivamente forniti di un questionario che ha costituito, per così dire, il canovaccio su cui le varie relazioni sono state costruite.

In queste pagine intendiamo dare conto brevemente dei punti salienti dei singoli interventi, per poi cercare di evidenziare elementi di contatto e differenze nelle visioni che i singoli relatori hanno mostrato di avere a proposito di questa materia.

La giornata ferrarese si è aperta con i saluti delle autorità, e con le parole introduttive di Arrigo Diego Manfredini.

La seduta della mattina, sotto la presidenza del professor Amelotti, ha avuto il suo avvio con l'intervento di Filippo Gallo dell'Università di Torino.

Egli, chiarito che in futuro dovranno partecipare al dibattito sui «Fondamenti del diritto europeo» anche studiosi di altre discipline, ha sottolineato l'opportunità di un iniziale momento di riflessione aperto ai soli romanisti.

Il primo punto toccato è stato quello relativo alla denominazione della materia. Filippo Gallo ha affermato di preferire il nome «radici» piuttosto che «fondamenti», poiché il primo termine indicherebbe qualcosa di vivo, di vitale: nella comunicazione tra passato e presente che la nuova materia dovrebbe attuare è necessario l'intervento vivo del giurista, del giudice, del legislatore.

Filippo Gallo è successivamente passato a trattare alcuni aspetti pratici relativi all'insegnamento della materia. Ricordando quanto aveva fatto tenendo il corso di «Principii di diritto romano» presso l'Università del Piemonte Orientale, ha suggerito che l'insegnamento dei «Fondamenti» venga suddiviso in due parti: la prima, una vera e propria parte generale, dedicata all'idea di diritto, al rapporto tra diritto e giustizia, al ruolo che assumono il giurista ed il giudice; la seconda, con il valore di parte speciale, volta all'approfondimento di alcuni istituti (contratto, fonti del diritto, etc.).

Lo studioso ha evidenziato come il diritto romano contenga in sé la possibilità di costituire la base scientifica comune dell'edificando diritto europeo. Ciò soprattutto perché, al contrario di quanto si evidenzia comunemente, anche nell'odierno panorama giuridico rimane rilevante – come succedeva nel diritto romano, inteso come *ars* – l'apporto creativo del giudice e del giurista. Dunque anche oggi il diritto è sostanzialmente *ars*, e l'elaborazione dottrinale continua a costituire diritto.

Il successivo intervento, di Matteo Marrone dell'Università di Palermo, ha cercato di chiarire quale possa essere l'oggetto dei «Fondamenti del diritto europeo», e che cosa debba intendersi, in generale, per «diritto europeo».

In questa espressione rientra, in primo luogo, il diritto europeo «in senso formale», anzitutto come diritto dell'Unione europea. Matteo Marrone ha evidenziato che in quest'ambito i principi espressi dalla Corte di Giustizia costituiscono diritto negli Stati aderenti all'Unione, un diritto di origine senza dubbio giudiziale e che conseguentemente rappresenta, per i paesi di *civil law*, una realtà giuridica assai diversa da quella comune. Egli ha inoltre sottolineato il ruolo del giurista europeo che si trova ad operare in un nuovo contesto in cui convergono giuristi di diversa formazione, ossia giuristi di *civil law*, di *common law*, e, fra breve, anche giuristi provenienti dall'Europa orientale.

In questa prospettiva, l'esperienza dello studioso di diritto romano non può che essere molto preziosa, dato che esso conosce, grazie ai suoi studi, una realtà giuridica profondamente diversa da quella familiare ai giuristi positivi, e diversa anche da quella dei giuristi di *common law*. Per Matteo Marrone, infatti, l'attuale realtà giuridica europea ha una natura per così dire istituzionale, non normativa.

L'apporto che i romanisti possono dare è inoltre importante per il fatto che essi conoscono molto bene un problema che si ripresenta oggi nel panorama giuridico europeo, ossia il problema della coesistenza di diversi ordinamenti.

In definitiva, secondo Matteo Marrone la materia dei «Fondamenti del diritto europeo» ha come finalità primaria quella di formare il giurista europeo, contribuendo a costruirne la mentalità.

Nell'iniziare il suo intervento, Mario Talamanca ha evidenziato, prima di tutto, la grande opportunità concessa ai romanisti con l'attribuzione di questa materia, anche se l'esclusione di studiosi appartenenti ad altri settori disciplinari assume un sapore «corporativistico».

L'attenzione dello studioso è stata subito rivolta al tentativo di definire l'oggetto dei «Fondamenti», posto che il modo con cui l'insegnamento è denominato rimane per lui indifferente.

La prima osservazione è quella relativa alla natura specifica che ha il diritto, che non può ridursi a fenomeno essenzialmente culturale. Ciò vale particolarmente per il diritto romano, il cui apporto alla costruzione del diritto europeo è stato assolutamente prioritario; al contrario, nella identificazione delle radici del diritto europeo nessuno spazio possono trovare gli altri diritti dell'antichità (come, per esempio, il diritto greco).

Quanto al significato dell'espressione 'diritto europeo', Talamanca ha negato che sia sufficiente riferirsi al 'diritto europeo uniforme' dell'Unione europea. Per la realizzazione del diritto europeo, due sono le possibilità che si prospettano: il raggiungimento dell'uniformità a tutti i costi, oppure la costruzione di un diritto che mantenga le peculiarità delle singole tradizioni; i romanisti, per formazione, tenderebbero ad un'idea di diritto uniforme anche se spesso si dimentica che in realtà il diritto romano che conosciamo era il diritto delle classi elitarie.

Mario Talamanca ha poi ricordato il fatto che l'Europa ha già avuto un diritto uniforme, da identificarsi con la grande scienza giuridica che fu operativa sino alle codificazioni. Ciò che oggi rimane possibile fare, secondo lo studioso, è creare un modo uniforme di intendere il diritto, e quindi una metodologia comune degli operatori del diritto. A tal fine, i romanisti che insegneranno «Fondamenti del diritto europeo» dovranno innanzitutto, secondo Talamanca, evitare di fare storia esterna del diritto; dovranno anche evitare, per non incorrere in un gravissimo errore metodologico, di dare vita a «salti storici» da Giustiniano alle moderne codificazioni.

Ancora, nell'ambito di questo insegnamento il modo di operare giusto sarà quello *per exempla*, attraverso cioè la ricostruzione di singoli istituti significativi in quest'ottica.

In definitiva, per Mario Talamanca fare «Fondamenti del diritto europeo» significa partire dal presente per andare verso il passato. Tale marcia a ritroso, però, mantiene un senso solo se dotata di validità ermeneutica per il diritto vigente: in certi casi, quindi, questo viaggio alla ricerca delle radici di moderni istituti dovrebbe terminare prima che si giunga al diritto romano (è il caso, per esempio, degli istituti di diritto commerciale), se non si vuole arrivare a forzare il diritto romano stesso.

La seduta della mattina si è conclusa con la relazione di Carlo Augusto Cannata, il quale si è in primo luogo detto d'accordo con Mario Talamanca circa il ruolo della scienza giuridica nell'ambito della costruzione dei «Fondamenti del diritto europeo».

Per quanto attiene alla definizione dell'oggetto dell'insegnamento, Carlo Augusto Cannata ha sostenuto che ad esso deve essere estranea la storia «esterna» del diritto, e quindi la storia del diritto romano, la storia della giurisprudenza romana, la storia delle codificazioni, che, almeno in astratto, gli studenti delle scuole per le specializzazioni legali dovrebbero già conoscere.

Nell'insegnamento dei «Fondamenti del diritto europeo» si dovrà tenere a mente, in primo luogo, la varietà delle esperienze giuridiche, ed in particolare, il fatto che il diritto europeo consta di due «modi di essere»: il *civil law* ed il *common law*. Mentre il diritto continentale di tradizione romanistica è nato sulla base di una vera e propria meditazione scientifica, il *common law* è per così dire di nascita tecnologica: si è infatti formato nell'ambito del dibattito giudiziario. Di questa differenza ontologica, o per meglio dire di questa differente dimensione scientifica, è necessario che si tenga conto ogniqualvolta si voglia effettuare un trapianto di istituti dal *common law* al *civil law*.

Affrontando più da vicino il problema dell'oggetto della nuova materia di insegnamento, egli ha sottolineato come l'operazione principale da compiere sia l'analisi della provenienza del diritto europeo. Dice Carlo Augusto Cannata che si tratta, a questo fine, di ripercorrere la «vicenda della formazione dei diritti europei». Ciò può essere fatto solamente prendendo in considerazione singoli problemi: e sicuramente, i problemi che rivestono più interesse sono quelli ai quali, all'interno dei vari ordinamenti, vengono date soluzioni differenziate (per esempio, il problema dei modi di trasferimento della proprietà che nei diversi ordinamenti ha avuto risposte assai variegate).

Carlo Augusto Cannata ha infine escluso che nell'ambito del nuovo insegnamento debbano avanzarsi proposte per il raggiungimento di soluzioni unitarie «a tavolino»: egli esclude che l'unificazione del diritto possa avvenire tramite decisioni prese a tavolino (assai probabilmente il riferimento è ai lavori delle varie commissioni per il codice europeo); non sono da «promuovere» i tentativi di unificazione come quelli attuali, in cui si pongono sostanzialmente dei problemi che non esistono; le unificazioni portate avanti in questo modo non presentano alcuna funzionalità, poiché «le norme sono funzionali se nascono da esigenze che le dettano, non da riflessioni».

In definitiva, per Carlo Augusto Cannata la materia dei «Fondamenti del diritto europeo» ha come scopo principale non tanto quello di trasmettere delle nozioni, bensì di educare gli studenti delle scuole di specializzazione per le professioni legali a ragionare sulle norme, sui principi, sui dogmi.

La seduta del pomeriggio, presieduta da Alberto Burdese, si è aperta con la relazione di Letizia Vacca dell'Università di Roma Tre.

Anche Letizia Vacca ha cercato, in primo luogo, di definire che cosa si debba intendere per «diritto europeo», evidenziando che diverse sono le idee in circolazione a questo proposito.

Da parte di alcuni il diritto europeo si è identificato con la legislazione comunitaria già esistente; da parte di altri, invece, con la scienza giuridica da considerarsi come «l'asse portante della nostra tradizione romanistica».

Tutte queste divergenze, cui bisogna aggiungere quella, fondamentale, fra coloro i quali parlano di vera e propria unificazione del diritto europeo e coloro che si limitano a sottolineare l'esigenza di armonizzazione fra i diritti esistenti nel mantenimento delle loro individualità, rendono più che mai necessaria una riflessione sul metodo della scienza giuridica.

I giuristi che sinora hanno lavorato all'interno delle varie commissioni create per la realizzazione di progetti di codificazione unitaria hanno provenienze culturali differenti; e tali differenze si riversano, naturalmente, all'interno dei progetti medesimi.

Letizia Vacca ha successivamente preso in considerazione uno dei quesiti presenti nel questionario: per «fondamenti del diritto europeo» deve intendersi il diritto romano classico oppure quello giustiniano o, ancora, la tradizione romanistica in generale? Per dare risposta a questa domanda bi-

sogna ricordare che sicuramente le radici più profonde del diritto europeo si rinvengono nella grande costruzione della giurisprudenza romana. La scienza giuridica è tornata sempre, in diversi contesti storici e politici, a rivolgersi alle fonti romane per la soluzione di problemi giuridici; nello stesso tempo, però, la tradizione romanistica non può essere compresa se non si presta attenzione anche ai momenti successivi, cioè se non si prova a ricostruire «l'iter strutturale argomentativo ed interpretativo che da quelle soluzioni ha portato alla dogmatica moderna e alle norme delle codificazioni talvolta non coincidenti».

Come già sostenuto da Carlo Augusto Cannata, anche per Letizia Vacca la funzione principale del nuovo insegnamento è quello di formare la mentalità dei giuristi *europei*, ossia di giuristi che sappiano dialogare oltre i confini nazionali, al fine di eliminare quella tendenza – affermata dall'epoca delle codificazioni in poi – alla costruzione di recinti interpretativi limitati a i singoli confini nazionali. In questa operazione l'apporto degli storici del diritto, ed in particolare dei romanisti, può essere fondamentale, poiché i romanisti, soprattutto in passato, sono stati abituati a dialogare con giuristi di altri paesi.

Letizia Vacca ha poi precisato che in questa operazione non si deve portare avanti una mera storia esterna del diritto, poiché «lo storico del diritto in questa prospettiva di ricerca deve essere un giurista». Ciò non significa che il dato storico non assuma una propria rilevanza: è infatti comunque fondamentale lo studio degli istituti collocati nel contesto storico in cui si sono evoluti.

In definitiva, i romanisti e gli storici devono interagire come in un rapporto fra specialisti.

La relazione di Alessandro Corbino, conclusiva della giornata di studio, ha avuto una funzione di sintesi rispetto agli altri interventi.

Alessandro Corbino ha, in primo luogo, ricostruito il contesto culturale e politico nel quale l'oggetto «diritto europeo» va calato. In tale quadro, il giusto peso deve essere attribuito al processo di unificazione europea affermatosi dalla seconda guerra mondiale in poi, con la diffusione della democrazia in Europa. Tale processo ha condotto, secondo Alessandro Corbino, alla crisi del valore rappresentato, sino a quel momento, dalla tradizione, dato il continuo rinnovamento delle classi dominanti che la democrazia porta con sé.

Successivamente, egli ha evidenziato quali possano essere le conseguenze, sul piano del diritto, di questo processo.

La prima conseguenza che viene segnalata è la crisi della codificazione, ossia l'assunzione, da parte dei codici, di un valore regressivo rispetto a quello assunto dalle leggi speciali.

Ancora, Alessandro Corbino, riprendendo quanto già segnalato da taluni dei relatori che l'hanno preceduto, ha evidenziato come, data la necessaria coesistenza di diritti diversi in Europa, uno dei problemi fondamentali sia quello di optare fra l'uniformità del diritto europeo e l'armonizzazione dei diritti già esistenti, mantenendo dunque regole ed istituti differenti.

Infine, Alessandro Corbino ha trattato alcuni aspetti metodologici circa l'insegnamento dei «Fondamenti del diritto europeo», dicendosi d'accordo con quanto già sostenuto da alcuni relatori che l'hanno preceduto: nell'ambito del corso è necessario procedere *per exempla*, trattando cioè di singoli istituti che presentino interesse nell'ottica dei «Fondamenti». In tale contesto Corbino ha sottolineato l'opportunità della condivisione di questo spazio didattico fra i romanisti e i cultori di altre materie.

Dopo questi interventi programmati, è stato aperto il dibattito, durante il quale hanno preso la parola Mario Amelotti, Renato Quadrato, Pietro Cerami, Pierfrancesco Arces, Giovanni Negri, Alessandro Adamo, Aldo Cenderelli, Luigi Garofalo, Settimio Di Salvo, Silvana Morgese.

Come si può notare dai brevi riassunti che abbiamo ricavato dalle relazioni presentate nell'ambito della giornata di studio, non si può certo dire che vi sia uniformità di pensiero fra i romanisti circa la nuova materia che sono chiamati ad insegnare.

Nonostante la varietà delle proposte, però, pensiamo che dai vari interventi alcune linee comuni siano emerse, su aspetti che ci paiono importanti.

In primo luogo, è stato evidenziato da molti il ruolo della scienza giuridica nella costruzione dei «Fondamenti», e la necessità che con questa materia non si insegnino molte cose, ma si dia un contributo forte alla formazione della mentalità dei futuri giuristi europei, giuristi che saranno cioè chiamati ad operare in ambito transnazionale. I «Fondamenti del diritto europeo» dovranno quindi, essenzialmente, comunicare un metodo.

Corollario di questa impostazione è che nell'ambito della materia non dovrà essere dato spazio, se non nella misura in cui sia strettamente necessario, alla storia esterna del diritto, alla storia degli istituti, alla storia delle codificazioni: queste nozioni dovrebbero infatti essere già state acquisite dagli studenti.

Ancora, l'insegnamento deve essere condotto *per exempla*, cioè attraverso la discussione di singole problematiche. In particolare, alcuni fra i relatori hanno sottolineato come i problemi più interessanti – dal punto di vista didattico ed anche scientifico – siano proprio quelli a cui nei diversi ordinamenti sono state date soluzioni differenti (come, per esempio, il problema del trasferimento della proprietà).

Nel concludere questa cronaca, bisogna segnalare che tutti i relatori hanno ammesso di vedere nei «Fondamenti del diritto europeo» attribuita ai romanisti una grande occasione da non sprecare, che molto probabilmente avrà forti ripercussioni anche sul metodo con cui sono in generale insegnate le materie romanistiche.